REGIONE MARCHE
Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato "A"

Oggetto: Art. 27, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC). Adozione di proposta di modifiche e integrazioni non sostanziali al Piano GIZC.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Direzione Ambiente e Risorse Idriche dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente della Direzione Ambiente e Risorse Idriche e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1) Di adottare, ai sensi dell'art. 27, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), la proposta di modifiche e integrazioni non sostanziali al Piano GIZC, approvato con DACR n. 104 del 6 dicembre 2019, di cui all'allegato "1", parte sostanziale del presente atto, composta dagli elaborati contenuti nel "Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC) – Aggiornamento gennaio 2022" consultabile al link https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Difesa-della-costa#Piano-GIZC-2019

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale".
- Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 104 del 6 dicembre 2019 “Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC), ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 14 luglio 2004, n. 15”.
- Delibera di Giunta Regionale n. 1647 del 23 dicembre 2019 “Approvazione Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010”.
- Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n. 13 del 17 gennaio 2020 “Indicazioni tecniche, requisiti di qualità e moduli per la Valutazione Ambientale Strategica”.

Motivazione

L’Assemblea legislativa delle Marche ha approvato il Piano GIZC con DACR n. 104 del 6 dicembre 2019.
Il comma 3 dell’art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano GIZC recita:
“Modifiche non sostanziali al Piano GIZC, derivanti da variazioni del litorale per cause naturali rispetto al trend monitorato dallo stesso Piano, dall’esecuzione di interventi di difesa della costa, da variazioni del quadro normativo e conoscitivo, dalle risultanze dei monitoraggi e delle sperimentazioni nonché da errori materiali, sono effettuate di norma con cadenza biennale, con efficacia immediata e valore di integrazione al Piano. La modifica è disposta dalla Giunta regionale su proposta della struttura regionale competente previo parere della competente commissione assembleare permanente.”

In seguito all’applicazione del Piano GIZC e a distanza di circa due anni dalla sua approvazione, sono state acquisite nuove conoscenze, in particolare relative a ipotesi e proposte di modesti perfezionamenti di alcune parti di articoli delle NTA del Piano stesso, peraltro già oggetto di richieste da portatori di interesse pubblici e privati durante la fase delle osservazioni; tali correzioni sono ritenute condivisibili e riconducibili ad una più attenta conoscenza degli effetti normativi.
Inoltre, sono state acquisite ulteriori conoscenze riconducibili al campo dell’informatizzazione e dei dati che hanno restituito un migliore quadro conoscitivo del territorio costiero con particolare riferimento a nuovi ed omogenei modelli digitali, utilizzati per la perimetrazione delle fasce di cui alla Direttiva alluvioni 2007/60CE (Tr20 e Tr100).

Allo stesso tempo sono stati anche rilevati alcuni errori materiali e refusi nel testo del documento principale che pertanto si ritiene utile aggiornare e correggere.

In sintesi, sia le modifiche derivanti da variazioni del quadro conoscitivo, sia quelle derivanti da errori materiali, non vengono ritenute sostanziali in quanto non condizionano la struttura del Piano GIZC ma si propongono quali miglioramenti in termini di conoscenza sia fisica che

normativa, permettendo una rappresentazione migliore del territorio ed il recepimento di osservazioni prescrittive in questo modo perfezionate; a queste si accodano banali errori e/o refusi.

Si ritiene dunque di utilizzare lo strumento fornito dall'art. 27, c. 3, delle NTA del Piano GIZC citato in premessa che prevede, su proposta della struttura regionale competente e previo parere della commissione assembleare permanente, le modifiche alle NTA con delibera di giunta regionale.

Di seguito si elencano le modifiche e integrazioni non sostanziali proposte:

Modifiche non sostanziali derivanti da variazioni del quadro conoscitivo

1. Fascia di rispetto di cui al capitolo A.4.3.10 (modifiche agli elaborati A. Relazione generale):
   a. Perimetri direttiva alluvioni – I perimetri di cui alla direttiva alluvioni con vari tempi di ritorno (Tr20, Tr100 e Tr>100) argomentati ai capitoli A.4.2.2. e A.4.2.3. del Piano GIZC secondo la "procedura speditiva semplificata", sono stati riferiti ai modelli digitali del terreno disponibili all'epoca della loro pubblicazione e talora non omogenei lungo il litorale della Regione Marche. A seguito dell'acquisizione di un modello digitale del terreno uniforme e coerente per tutto il litorale, sono stati ri-elaborati i perimetri di cui sopra che, per molte parti del territorio sono risultati molto simili ai precedenti se non identici, mentre per altre si differenziano talora anche sensibilmente, migliorando il dettaglio e, in generale, a volte riducendo sensibilmente le aree sottoposte a vincoli secondo le regole dettate dalle NTA del Piano GIZC, mentre a volte ampliandole leggermente.

2. Art. 8, comma 3, delle NTA (modifiche alla parte B. Norme Tecniche di Attuazione) - Tale comma descrive l'utilizzo della fascia B attraverso la posa di attrezzature tipicamente a carattere stagionale. Con la proposta di integrazione al comma in esame, si permette di utilizzare tale fascia (sino al 10 per cento della profondità massima della concessione demaniale) per l'installazione di ulteriori attrezzature, anch'esse a carattere stagionale.
   Pertanto, il comma 3 dell'art. 8 viene riscritto come di seguito:

comma 3, art. 8 ATTUALE	comma 3, art. 8 MODIFICATO
Fascia B - Area in concessione e/o concedibile totalmente compresa fra la fascia di arenile di cui al comma 2 e quella adibita ai servizi di spiaggia di cui al comma 4 ove possono essere poste le attrezzature da spiaggia: torrette di avvistamento, ombrelloni, sdraie, sedie e altri arredi mobili nonché campi da gioco non pavimentati.	Fascia B - Area in concessione e/o concedibile totalmente compresa tra la fascia di arenile di cui al comma 2 e quella adibita ai servizi di spiaggia di cui al comma 4 ove possono essere poste le attrezzature da spiaggia: torrette di avvistamento, ombrelloni, sdraie, sedie e altri arredi mobili nonché campi da gioco ~~non pavimentati~~ **a carattere stagionale. All'interno di tale area e sino al 10 per cento della profondità massima della concessione demaniale possono essere installate pavimentazioni in legno e strutture ombreggianti, entrambe a carattere stagionale, nel rispetto delle superfici previste nel piano particolareggiato di spiaggia**

3. Art. 8, comma 4, lett. b) delle NTA (modifiche alla parte B. Norme Tecniche di Attuazione) -

Tale lett. b) elenca gli elementi che possono essere collocati nella fascia C; attraverso la proposta di integrazione vengono inseriti anche i servizi igienici.

Pertanto, la lett. b), comma 4, dell'art. 8 viene riscritta come di seguito:

lett. b) comma 4, art. 8 ATTUALE	lett. b) comma 4, art. 8 MODIFICATO
b) i locali, gli spazi e le attrezzature, diversi da quelli di cui alla lettera precedente, relativi alle attività indicate all'articolo 01, comma 1, del D.L. 5/10/93, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.494/1993, compresi tettoie e portici così come definiti all'art. 3, comma 9;	b) i locali, gli spazi e le attrezzature, **ivi compresi i servizi igienici,** diversi da quelli di cui alla lettera precedente, relativi alle attività indicate all'articolo 01, comma 1, del D.L. 5/10/93, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.494/1993, compresi tettoie e portici così come definiti all'art. 3, comma 9;

4. <u>Art. 13, comma 4, lett. h) delle NTA (modifiche alla parte B. Norme Tecniche di Attuazione)</u>
Tale lett. h) tratta dei campi da gioco ora descritti come "non pavimentati"; si propone la sostituzione in "a carattere stagionale".

Pertanto, la lett. b), comma 4, dell'art. 8 viene riscritta come di seguito:

lett. h) comma 4, art. 8 ATTUALE	lett. h) comma 4, art. 8 MODIFICATO
h) per quanto riguarda i "campi da gioco non pavimentati", l'area impegnata deve rispettare i seguenti limiti: - non superare il 25% della superficie scoperta in concessione per stabilimento balneare; - non superare il 75% della superficie scoperta in concessione per gestione di attività ricreative e sportive;	h) per quanto riguarda i "campi da gioco ~~**non pavimentati**~~ **a carattere stagionale**", l'area impegnata deve rispettare i seguenti limiti: - non superare il 25% della superficie scoperta in concessione per stabilimento balneare; - non superare il 75% della superficie scoperta in concessione per gestione di attività ricreative e sportive;

5. <u>Art. 21 delle NTA (modifiche alla parte B. Norme Tecniche di Attuazione)</u> – In considerazione che alcuni interventi proposti da enti o privati possano direttamente interessare, con il loro sedime, i perimetri relativi al Tr20 (1,80 m s.l.m.m.) o al Tr100 (2,45 m s.l.m.m.), si ritiene opportuno aggiungere il comma "2 bis" per istituire un procedimento che dia la possibilità ai soggetti interessati di poter verificare, in contraddittorio con l'ente locale competente ed eventualmente da confermare, le quote s.l.m.m. relative ai due perimetri citati. Tale procedimento inizierà con una istanza, con eventuali oneri a carico del proponente la modifica, da parte dell'interessato rivolta al Comune a cui seguirà una verifica tecnica dell'ufficio comunale congiuntamente alla struttura regionale competente, sino all'atto amministrativo comunale, che stabilirà le quote in discussione ed una modifica locale del perimetro oggetto del procedimento. Le modifiche di cui sopra, certificate dall'atto amministrativo comunale e trasmesse alla struttura regionale competente, avranno efficacia immediata e valore di integrazione al Piano GIZC. Tali modifiche saranno formalmente recepite dal Piano GIZC al primo aggiornamento utile e comunque con la cadenza di cui all'art. 27, c. 3 delle stesse NTA.

Pertanto, si propone di aggiungere il comma 2bis all'art. 21, che recita:

"I soggetti privati possono presentare istanza al Comune competente per territorio, corredata da documentazione tecnico-grafica adeguata, per richiedere una verifica puntuale delle quote comportante l'eventuale modifica dei perimetri di pericolosità di cui ai Tr20 e Tr100 del Piano GIZC. Il Comune, congiuntamente con la Regione, verifica tecnicamente la correttezza dei perimetri definendo la loro eventuale modifica. L'atto amministrativo comunale di accoglimento o diniego dell'istanza della proposta di modifica, da trasmettere alla struttura regionale competente, ha efficacia immediata e verrà comunque recepito nel

primo aggiornamento utile del presente Piano GIZC."

6. Art. 22, comma 2, lett. d delle NTA (modifiche alla parte B. Norme Tecniche di Attuazione) - Al fine di consentire alle strutture ricettive, compatibilmente con le condizioni di rischio, la realizzazione degli standard urbanistici previsti per legge compatibilmente con le condizioni di rischio, al comma 2 è aggiunta la seguente lettera:
"d) Nelle aree all'interno della "fascia di rispetto" è consentito alle strutture ricettive trasferire dai piani interrati e seminterrati al piano terra le quantità minime di aree destinate a parcheggio già previste dallo strumento urbanistico e dalla normativa vigente. Il comune può disporre, nel rispetto delle ulteriori discipline vigenti, la deroga dell'altezza dell'edificio prevista dagli strumenti urbanistici".

7. Art. 22, comma 9, delle NTA (modifiche alla parte B. Norme Tecniche di Attuazione) – In considerazione dell'esigenza di ricomprendere esplicitamente anche le strutture ricettive tra gli interventi consentiti di cui al comma 9 e con riferimento al fatto che le aree di alluvioni marine comprese tra il perimetro del Tr100 (poco frequenti) e quello del Tr>100 (eventi estremi) non sono normate dalle NTA, ma ad esse si fa sempre esclusivo riferimento, per la loro regolamentazione e gestione, agli strumenti di pianificazione urbanistica e di protezione civile, si propone di eliminare dal comma 9 dell'art. 22 delle NTA le parole "*e del Tr>100*". Pertanto, il comma 9 dell'art. 22 viene riscritto come di seguito:

comma 9, art. 22 ATTUALE	comma 9, art. 22 MODIFICATO
All'interno della fascia di rispetto e del Tr>100, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 1 della L.R. 22/2009 (Piano Casa); qualora gli stessi interventi ricadano all'interno delle aree a Tr 20 e Tr 100, la quota del piano di calpestio Qc del primo solaio non può essere inferiore a 1,80 metri s.l.m.m. e l'opera stessa non deve prevedere comunque attacchi a terra.	All'interno della fascia di rispetto ~~**e del Tr>100**~~, sono consentiti gli interventi di cui **agli articoli 1 e 4, comma 7** della L.R. 22/2009 (Piano Casa); qualora gli stessi interventi ricadano all'interno delle aree a Tr 20 e Tr 100, la quota del piano di calpestio Qc del primo solaio non può essere inferiore a 1,80 metri s.l.m.m. e l'opera stessa non deve prevedere comunque attacchi a terra

8. Art. 22, comma 10 delle NTA (modifiche alla parte B. Norme Tecniche di Attuazione) - Al fine di favorire il riutilizzo delle volumetrie già assentite dagli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del Piano GIZC senza aumento dell'esposizione e in funzione della consistenza delle trasformazioni, così come definiti dalla DGR n.53/2014, è aggiunto il seguente comma 10:
"10. All'interno della fascia di rispetto, per motivi di pubblica utilità, è consentito il cambio di destinazione d'uso a condizione che lo stesso non comporti un aumento della classe di esposizione come definita dalla DGR n.53/2014 e che l'intervento sia di estensione inferiore a 1 ha".

9. Aggiornamento degli elementi del Sistema Informativo Territoriale della Costa (SITcosta). In particolare, sono state effettuate modifiche del testo nei capitoli A.4.2 e A.4.3 alle pagine 59, 64, 66, 67, 71, 75, 76 e 77 e agli elaborati tecnici.

Modifiche non sostanziali derivanti da errori materiali

10. Intervento n.19 (modifiche alla parte C. Programmazione degli interventi, comprensiva degli

elaborati tecnici) – A pag. 295 del Piano GIZC, in corrispondenza del titolo dell'intervento n. 19 "Realizzazione di scogliere emerse e ripascimento litorale di Porto Recanati" lo stesso va modificato come di seguito riportato "Realizzazione di scogliere emerse lungo il litorale di Porto Recanati".

11. Capitolo A.4.2.2. "Attività svolta" (modifiche alla parte A. Relazione generale) – A pagina 60 del capitolo in oggetto sono stati errati alcuni termini che vengono corretti come di seguito:

    PARTE ERRATA (IN MAIUSCOLO)
    "Per i due tratti di costa marchigiana che ora appartengono al Distretto dell'Appennino Centrale con una piccola porzione (da Gabicce a Fiorenzuola di Focara) nel Distretto del Po, avendo questi due orientamenti geografici diversi, si è considerata una stessa altezza d'onda riferita ai due tempi di ritorno scelti (10 e 100 anni), che deriva dalla massima altezza d'onda significativa delle altezze d'onda dei diversi tratti di costa. Per il tempo di ritorno di 100 anni L'ALTEZZA D'ONDA SIGNIFICATIVA calcolata risulta pari a 2.23 m e PROVENIENZA da 30°- 60°N, mentre per 10 anni L'ALTEZZA D'ONDA di riferimento è pari a 1.63 m. I valori DELL'ALTEZZA D'ONDA sono stati incrementati di un'aliquota derivante dai cambiamenti climatici in atto e/o potenziali che sono stati quantificati in un +10% DELLE ALTEZZE D'ONDA MASSIME di riferimento per i rispettivi tempi di ritorno e pertanto LE ALTEZZE D'ONDA considerate sono: Tr 100 anni = 2.45 m e Tr 10 anni = 1.79 m."

    PARTE CORRETTA (IN MAIUSCOLO)
    "Per i due tratti di costa marchigiana che ora appartengono al Distretto dell'Appennino Centrale con una piccola porzione (da Gabicce a Fiorenzuola di Focara) nel Distretto del Po, avendo questi due orientamenti geografici diversi, si è considerata una stessa altezza d'onda riferita ai due tempi di ritorno scelti (10 e 100 anni), che deriva dalla massima altezza d'onda significativa delle altezze d'onda dei diversi tratti di costa. Per il tempo di ritorno di 100 anni IL LIVELLO CALCOLATO risulta pari a 2.23 m CON ONDA PROVENIENTE da 30°- 60°N, mentre per 10 anni IL LIVELLO di riferimento è pari a 1.63 m. I valori DEI LIVELLI sono stati incrementati di un'aliquota derivante dai cambiamenti climatici in atto e/o potenziali che sono stati quantificati in un + 10 % DEI LIVELLI MASSIMI DI riferimento per i rispettivi tempi di ritorno e pertanto I LIVELLI CONSIDERATI sono: Tr 100 anni = 2.45 m e Tr 10 anni = 1.79 m."

12. Art. 25, comma 5, delle NTA (modifiche alla parte B. Norme Tecniche di Attuazione) - A pagina 200 sono stati errati alcuni termini che vengono corretti come di seguito:

    PARTE ERRATA (IN MAIUSCOLO)
    "5. Nell'ambito della programmazione regionale, possono essere previsti incentivi per la realizzazione di "stabilimenti balneari a carattere stagionale" al fine di RINATURALIZZARE l'intero tratto di litorale sotteso allo stabilimento balneare incentivato, anche con tecniche di ingegneria naturalistica compatibili. L'incentivo può essere concesso solo per la RINATURALIZZAZIONE di un tratto di litorale di lunghezza minima di 100 metri lineari senza soluzione di continuità, anche attraverso accordi tra più stabilimenti balneari contigui".

    PARTE CORRETTA (IN MAIUSCOLO)
    "5. Nell'ambito della programmazione regionale, possono essere previsti incentivi per la realizzazione di "stabilimenti balneari a carattere stagionale" al fine di MANTENERE LA

NATURALITÀ DELL'intero tratto di litorale sotteso allo stabilimento balneare incentivato, anche con tecniche di ingegneria naturalistica compatibili. L'incentivo può essere concesso solo per IL MANTENIMENTO DELLA NATURALITÀ di un tratto di litorale di lunghezza minima di 100 metri lineari senza soluzione di continuità, anche attraverso accordi tra più stabilimenti balneari contigui".

Per quanto attiene al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) a cui è stato sottoposto il Piano GIZC in relazione agli effetti ambientali dello stesso, si ritiene che le proposte di modifiche e integrazioni non sostanziali di cui sopra, possano essere ricondotte a quanto previsto nell'allegato A alla DGR n. 1647 del 23/12/2019 *"Approvazione Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010"* ed in particolare al punto 2. del paragrafo A.3) che disciplina le "modifiche minori" dei piani e programmi quale quello in esame.
In questo caso, infatti, è prevista la verifica di assoggettabilità a VAS redatta ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale".
Per questo motivo occorre pertanto predisporre un "Rapporto preliminare di screening" in qualità di autorità *procedente* da sottoporre all'autorità *competente* secondo quanto previsto dal *"Documento di indirizzo per la valutazione ambientale strategica"* quale allegato al Decreto n. 13/2020 del Dirigente della *P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica.*

Le modifiche e integrazioni non sostanziali al Piano GIZC, composto dagli elaborati contenuti nel "Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC) – Aggiornamento gennaio 2022", di cui all'allegato "1" parte sostanziale del presente atto, sono consultabili in formato digitale al link https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Difesa-della-costa#Piano-GIZC-2019

Esito dell'istruttoria

Si propone pertanto di approvare il presente provvedimento.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Giorgio Filomena

Documento informatico firmato digitalmente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E RISORSE IDRICHE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente della Direzione
David Piccinini

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.
Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Nardo Goffi

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1: "Modifiche e integrazioni non sostanziali al Piano GIZC approvato con DACR n. 104 del 6 dicembre 2019 (art. 27, comma 3, Norme Tecniche di Attuazione NTA)"

REGIONE MARCHE
Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 1

Modifiche e integrazioni non sostanziali
al Piano GIZC approvato con DACR n. 104 del 6 dicembre 2019
(art. 27, comma 3, Norme Tecniche di Attuazione NTA)

Il "Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC) – Aggiornamento gennaio 2022" con le modifiche e integrazioni non sostanziali è consultabile al presente link https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Difesa-della-costa#Piano-GIZC-2019

Modifiche non sostanziali derivanti da variazioni del quadro conoscitivo

1. Fascia di rispetto di cui al capitolo A.4.3.10 (modifiche agli elaborati A. Relazione generale):
   a. Perimetri direttiva alluvioni – I perimetri di cui alla direttiva alluvioni con vari tempi di ritorno (Tr20, Tr100 e Tr>100) argomentati ai capitoli A.4.2.2. e A.4.2.3. del Piano GIZC secondo la "procedura speditiva semplificata", sono stati riferiti ai modelli digitali del terreno disponibili all'epoca della loro pubblicazione e talora non omogenei lungo il litorale della Regione Marche. A seguito dell'acquisizione di un modello digitale del terreno uniforme e coerente per tutto il litorale, sono stati ri-elaborati i perimetri di cui sopra che, per molte parti del territorio sono risultati molto simili ai precedenti se non identici, mentre per altre si differenziano talora anche sensibilmente, migliorando il dettaglio e, in generale, a volte riducendo sensibilmente le aree sottoposte a vincoli secondo le regole dettate dalle NTA del Piano GIZC, mentre a volte ampliandole leggermente.

2. Art. 8, comma 3, delle NTA (modifiche alla parte B. Norme Tecniche di Attuazione) - Tale comma descrive l'utilizzo della fascia B attraverso la posa di attrezzature tipicamente a carattere stagionale. Con la proposta di integrazione al comma in esame, si permette di utilizzare tale fascia (sino al 10 per cento della profondità massima della concessione demaniale) per l'installazione di ulteriori attrezzature, anch'esse a carattere stagionale.
   Pertanto, il comma 3 dell'art. 8 viene riscritto come di seguito:

comma 3, art. 8 ATTUALE	comma 3, art. 8 MODIFICATO
Fascia B - Area in concessione e/o concedibile totalmente compresa fra la fascia di arenile di cui al comma 2 e quella adibita ai servizi di spiaggia di cui al comma 4 ove possono essere poste le attrezzature da spiaggia: torrette di avvistamento, ombrelloni, sdraie, sedie e altri arredi mobili nonché campi da gioco non pavimentati.	Fascia B - Area in concessione e/o concedibile totalmente compresa tra la fascia di arenile di cui al comma 2 e quella adibita ai servizi di spiaggia di cui al comma 4 ove possono essere poste le attrezzature da spiaggia: torrette di avvistamento, ombrelloni, sdraie, sedie e altri arredi mobili nonché campi da gioco ~~non pavimentati~~ **a carattere stagionale. All'interno di tale area e sino al 10 per cento della profondità massima della concessione demaniale possono essere installate pavimentazioni in legno e strutture ombreggianti, entrambe a carattere stagionale, nel rispetto delle superfici previste nel piano particolareggiato di spiaggia**

3. Art. 8, comma 4, lett. b) delle NTA (modifiche alla parte B. Norme Tecniche di Attuazione) - Tale lett. b) elenca gli elementi che possono essere collocati nella fascia C; attraverso la proposta di integrazione vengono inseriti anche i servizi igienici.
   Pertanto, la lett. b), comma 4, dell'art. 8 viene riscritta come di seguito:

lett. b) comma 4, art. 8 ATTUALE	lett. b) comma 4, art. 8 MODIFICATO
b) i locali, gli spazi e le attrezzature, diversi da quelli di cui alla lettera precedente, relativi alle attività indicate all'articolo 01, comma 1, del D.L. 5/10/93, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.494/1993, compresi tettoie e portici così come definiti all'art. 3, comma 9;	b) i locali, gli spazi e le attrezzature, **ivi compresi i servizi igienici,** diversi da quelli di cui alla lettera precedente, relativi alle attività indicate all'articolo 01, comma 1, del D.L. 5/10/93, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.494/1993, compresi tettoie e portici così come definiti all'art. 3, comma 9;

4. Art. 13, comma 4, lett. h) delle NTA (modifiche alla parte B. Norme Tecniche di Attuazione) Tale lett. h) tratta dei campi da gioco ora descritti come "non pavimentati"; si propone la sostituzione in "a carattere stagionale".
   Pertanto, la lett. b), comma 4, dell'art. 8 viene riscritta come di seguito:

lett. h) comma 4, art. 8 ATTUALE	lett. h) comma 4, art. 8 MODIFICATO
h) per quanto riguarda i "campi da gioco non pavimentati", l'area impegnata deve rispettare i seguenti limiti: - non superare il 25% della superficie scoperta in concessione per stabilimento balneare; - non superare il 75% della superficie scoperta in concessione per gestione di attività ricreative e sportive;	h) per quanto riguarda i "campi da gioco ~~non pavimentati~~ **a carattere stagionale**", l'area impegnata deve rispettare i seguenti limiti: - non superare il 25% della superficie scoperta in concessione per stabilimento balneare; - non superare il 75% della superficie scoperta in concessione per gestione di attività ricreative e sportive;

5. Art. 21 delle NTA (modifiche alla parte B. Norme Tecniche di Attuazione) – In considerazione che alcuni interventi proposti da enti o privati possano direttamente interessare, con il loro sedime, i perimetri relativi al Tr20 (1,80 m s.l.m.m.) o al Tr100 (2,45 m s.l.m.m.), si ritiene opportuno aggiungere il comma "2 bis" per istituire un procedimento che dia la possibilità ai soggetti interessati di poter verificare, in contraddittorio con l'ente locale competente ed eventualmente da confermare, le quote s.l.m.m. relative ai due perimetri citati. Tale procedimento inizierà con una istanza, con eventuali oneri a carico del proponente la modifica, da parte dell'interessato rivolta al Comune a cui seguirà una verifica tecnica dell'ufficio comunale congiuntamente alla struttura regionale competente, sino all'atto amministrativo comunale, che stabilirà le quote in discussione ed una modifica locale del perimetro oggetto del procedimento. Le modifiche di cui sopra, certificate dall'atto amministrativo comunale e trasmesse alla struttura regionale competente, avranno efficacia immediata e valore di integrazione al Piano GIZC. Tali modifiche saranno formalmente recepite dal Piano GIZC al primo aggiornamento utile e comunque con la cadenza di cui all'art. 27, c. 3 delle stesse NTA.
   Pertanto, si propone di aggiungere il comma 2bis all'art. 21, che recita:
   "I soggetti privati possono presentare istanza al Comune competente per territorio, corredata da documentazione tecnico-grafica adeguata, per richiedere una verifica puntuale delle quote comportante l'eventuale modifica dei perimetri di pericolosità di cui ai Tr20 e Tr100 del Piano GIZC. Il Comune, congiuntamente con la Regione, verifica tecnicamente la correttezza dei perimetri definendo la loro eventuale modifica. L'atto amministrativo

comunale di accoglimento o diniego dell'istanza della proposta di modifica, da trasmettere alla struttura regionale competente, ha efficacia immediata e verrà comunque recepito nel primo aggiornamento utile del presente Piano GIZC."

6. Art. 22, comma 2, lett. d delle NTA (modifiche alla parte B. Norme Tecniche di Attuazione) - Al fine di consentire alle strutture ricettive, compatibilmente con le condizioni di rischio, la realizzazione degli standard urbanistici previsti per legge compatibilmente con le condizioni di rischio, al comma 2 è aggiunta la seguente lettera:
   "d) Nelle aree all'interno della "fascia di rispetto" è consentito alle strutture ricettive trasferire dai piani interrati e seminterrati al piano terra le quantità minime di aree destinate a parcheggio già previste dallo strumento urbanistico e dalla normativa vigente. Il comune può disporre, nel rispetto delle ulteriori discipline vigenti, la deroga dell'altezza dell'edificio prevista dagli strumenti urbanistici".

7. Art. 22, comma 9, delle NTA (modifiche alla parte B. Norme Tecniche di Attuazione) – In considerazione dell'esigenza di ricomprendere esplicitamente anche le strutture ricettive tra gli interventi consentiti di cui al comma 9 e con riferimento al fatto che le aree di alluvioni marine comprese tra il perimetro del Tr100 (poco frequenti) e quello del Tr>100 (eventi estremi) non sono normate dalle NTA, ma ad esse si fa sempre esclusivo riferimento, per la loro regolamentazione e gestione, agli strumenti di pianificazione urbanistica e di protezione civile, si propone di eliminare dal comma 9 dell'art. 22 delle NTA le parole "*e del Tr>100*". Pertanto, il comma 9 dell'art. 22 viene riscritto come di seguito:

comma 9, art. 22 ATTUALE	comma 9, art. 22 MODIFICATO
All'interno della fascia di rispetto e del Tr>100, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 1 della L.R. 22/2009 (Piano Casa); qualora gli stessi interventi ricadano all'interno delle aree a Tr 20 e Tr 100, la quota del piano di calpestio Qc del primo solaio non può essere inferiore a 1,80 metri s.l.m.m. e l'opera stessa non deve prevedere comunque attacchi a terra.	All'interno della fascia di rispetto ~~**e del Tr>100**~~, sono consentiti gli interventi di cui **agli articoli** 1 **e 4, comma 7** della L.R. 22/2009 (Piano Casa); qualora gli stessi interventi ricadano all'interno delle aree a Tr 20 e Tr 100, la quota del piano di calpestio Qc del primo solaio non può essere inferiore a 1,80 metri s.l.m.m. e l'opera stessa non deve prevedere comunque attacchi a terra

8. Art. 22, comma 10 delle NTA (modifiche alla parte B. Norme Tecniche di Attuazione) - Al fine di favorire il riutilizzo delle volumetrie già assentite dagli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del Piano GIZC senza aumento dell'esposizione e in funzione della consistenza delle trasformazioni, così come definiti dalla DGR n.53/2014, è aggiunto il seguente comma 10:
   "10. All'interno della fascia di rispetto, per motivi di pubblica utilità, è consentito il cambio di destinazione d'uso a condizione che lo stesso non comporti un aumento della classe di esposizione come definita dalla DGR n.53/2014 e che l'intervento sia di estensione inferiore a 1 ha".

9. Aggiornamento degli elementi del Sistema Informativo Territoriale della Costa (SITcosta). In particolare, sono state effettuate modifiche del testo nei capitoli A.4.2 e A.4.3 alle pagine 59, 64, 66, 67, 71, 75, 76 e 77 e agli elaborati tecnici.

Modifiche non sostanziali derivanti da errori materiali

10. Intervento n.19 (modifiche alla parte C. Programmazione degli interventi, comprensiva degli elaborati tecnici) – A pag. 295 del Piano GIZC, in corrispondenza del titolo dell'intervento n. 19 "Realizzazione di scogliere emerse e ripascimento litorale di Porto Recanati" lo stesso va modificato come di seguito riportato "Realizzazione di scogliere emerse lungo il litorale di Porto Recanati".

11. Capitolo A.4.2.2. "Attività svolta" (modifiche alla parte A. Relazione generale) – A pagina 60 del capitolo in oggetto sono stati errati alcuni termini che vengono corretti come di seguito:

    PARTE ERRATA (IN MAIUSCOLO)
    "Per i due tratti di costa marchigiana che ora appartengono al Distretto dell'Appennino Centrale con una piccola porzione (da Gabicce a Fiorenzuola di Focara) nel Distretto del Po, avendo questi due orientamenti geografici diversi, si è considerata una stessa altezza d'onda riferita ai due tempi di ritorno scelti (10 e 100 anni), che deriva dalla massima altezza d'onda significativa delle altezze d'onda dei diversi tratti di costa. Per il tempo di ritorno di 100 anni L'ALTEZZA D'ONDA SIGNIFICATIVA calcolata risulta pari a 2.23 m e PROVENIENZA da 30°- 60°N, mentre per 10 anni L'ALTEZZA D'ONDA di riferimento è pari a 1.63 m. I valori DELL'ALTEZZA D'ONDA sono stati incrementati di un'aliquota derivante dai cambiamenti climatici in atto e/o potenziali che sono stati quantificati in un +10% DELLE ALTEZZE D'ONDA MASSIME di riferimento per i rispettivi tempi di ritorno e pertanto LE ALTEZZE D'ONDA considerate sono: Tr 100 anni = 2.45 m e Tr 10 anni = 1.79 m."

    PARTE CORRETTA (IN MAIUSCOLO)
    "Per i due tratti di costa marchigiana che ora appartengono al Distretto dell'Appennino Centrale con una piccola porzione (da Gabicce a Fiorenzuola di Focara) nel Distretto del Po, avendo questi due orientamenti geografici diversi, si è considerata una stessa altezza d'onda riferita ai due tempi di ritorno scelti (10 e 100 anni), che deriva dalla massima altezza d'onda significativa delle altezze d'onda dei diversi tratti di costa. Per il tempo di ritorno di 100 anni IL LIVELLO CALCOLATO risulta pari a 2.23 m CON ONDA PROVENIENTE da 30°- 60°N, mentre per 10 anni IL LIVELLO di riferimento è pari a 1.63 m. I valori DEI LIVELLI sono stati incrementati di un'aliquota derivante dai cambiamenti climatici in atto e/o potenziali che sono stati quantificati in un + 10 % DEI LIVELLI MASSIMI DI riferimento per i rispettivi tempi di ritorno e pertanto I LIVELLI CONSIDERATI sono: Tr 100 anni = 2.45 m e Tr 10 anni = 1.79 m."

12. Art. 25, comma 5, delle NTA (modifiche alla parte B. Norme Tecniche di Attuazione) - A pagina 200 sono stati errati alcuni termini che vengono corretti come di seguito:

    PARTE ERRATA (IN MAIUSCOLO)
    "5. Nell'ambito della programmazione regionale, possono essere previsti incentivi per la realizzazione di "stabilimenti balneari a carattere stagionale" al fine di RINATURALIZZARE l'intero tratto di litorale sotteso allo stabilimento balneare incentivato, anche con tecniche di ingegneria naturalistica compatibili. L'incentivo può essere concesso solo per la RINATURALIZZAZIONE di un tratto di litorale di lunghezza minima di 100 metri lineari senza soluzione di continuità, anche attraverso accordi tra più stabilimenti balneari contigui".

PARTE CORRETTA (IN MAIUSCOLO)

“5. Nell’ambito della programmazione regionale, possono essere previsti incentivi per la realizzazione di “stabilimenti balneari a carattere stagionale” al fine di MANTENERE LA NATURALITÀ DELL’intero tratto di litorale sotteso allo stabilimento balneare incentivato, anche con tecniche di ingegneria naturalistica compatibili. L’incentivo può essere concesso solo per IL MANTENIMENTO DELLA NATURALITÀ di un tratto di litorale di lunghezza minima di 100 metri lineari senza soluzione di continuità, anche attraverso accordi tra più stabilimenti balneari contigui”.